



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Registro Generale n. 1

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE Servizio Vigilanza

N. 1 DEL 11-01-2019

Oggetto:	DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 2,00 E AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A MT. 2,20.-
----------	--

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto delle segnalazioni pervenute da alcuni cittadini pervenute a questo ufficio;

Preso atto delle verifiche effettuate in loco dal personale di Polizia Stradale di questo Servizio;

Preso atto della sussistenza di problemi di circolazione veicolare dinamica sulla strada comunale urbana denominata “Via Capitano Filippo Beltrami”;

Atteso che detti problemi sono caratterizzati dalla difficoltà di percorrenza della Via Capitano Filippo Beltrami, a causa della sezione trasversale modesta, dalla sporgenza dei balconi, gronde e pluviali dei fabbricati che la fiancheggiano;

Ritenuto opportuno disporre, a tutela dell’incolumità dell’utenza stradale ed al fine di evitare danni ai fabbricati predetti, l’adozione degli opportuni provvedimenti;

Visti gli artt. 5 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada);

Visti gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18/08/2000, n° 267 (Testo unico leggi sull’ordinamento enti locali);

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 3/2014 del 31/05/2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dei servizi compresi nel settore Vigilanza;

ORDINA

La circolazione veicolare dinamica lungo la strada Comunale urbana denominata “VIA CAPITANO FILIPPO BELTRAMI” sarà disciplinata come segue:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTE ALTEZZA SUPERIORE A METRI 2,00;➤ Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTE LARGHEZZA SUPERIORE A METRI 2,20; |
|---|

DISPONE

Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale e mediante pubblicazione per 15 gg. all’Albo Pretorio informatico sul sito web del Comune;

Il competente Ufficio Tecnico Comunale e gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di curare, rispettivamente, l’installazione e la permanenza della necessaria Segnaletica stradale, l’osservanza della presente ordinanza;

Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal citato D. L. vo 285/92.

A V V E R T E

- a) che, ai sensi della Legge 6/12/1971 n. 1034, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;
- b) che, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285, entro 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Polizia Locale Giacomini Mauro.

Casale Corte Cerro, li 11-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giacomini Mauro
Firmato digitalmente